

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 18 MAGGIO 1976

Addì diciotto maggio millenovecentosettantasei, alle ore 10,40, nella Sede della Regione Lazio, in Roma, Via della Pisana 1301, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

FERRARA MAURIZIO	Presidente	PANIZZI GABRIELE	Assessore
BERTI MARIO	Assessore	RANALLI GIOVANNI	>
COLOMBINI LEDA	>	SARTI GUALTIERO	>
DELL'UNTO PARIS	>	SPAZIANI ARCANGELO	>
DE MAURO TULLIO	>	VARLESE GUIDO	>
DI SEGNI ALBERTO	>		

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(omissis)

DELIBERAZIONE N. 1802

8/f

Comune di Roma. Autorizzazione preventiva alla adozione di una variante al vigente P.R.G. concernente zone incluse nel settore, esterno al Gran Raccordo Anulare, compreso tra il G.R.A. medesimo, la Via Casilina sino alla Borgata Borghesiana e la Via Prenestina sino alla località « Ponte di Nona ».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 1° giugno 1971, n. 291;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1971, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1965, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Roma;

VISTO il decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 4876, in data 6 dicembre 1971, con il quale è stata approvata la variante generale al suddetto piano regolatore;

VISTO il D.M. 11 agosto 1964, n. 3266, con il quale — ai sensi della legge 18 aprile 1967, n. 167 — è stato approvato, fra gli altri, il piano di zona n. 73, relativo alla Borgata André del Comune di Roma;

VISTO il D.M. 5 novembre 1971, n. 1297, con il quale è stato approvato, a norma della suddetta legge n. 167, il piano di zona n. 22 della località Tor Bella Monaca dello stesso Comune;

VISTE le note 12 aprile 1974, n. 2509, e 29 novembre 1974, n. 7385, con le quali il Comune di Roma, in relazione alla esigenza ed alla convenienza di apportare alcune varianti alle previsioni del vigente piano regolatore generale, ha chiesto, per dette varianti,

la preventiva autorizzazione di questa Regione, a norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta del Comune di Roma riguarda sostanzialmente le seguenti varianti:

X a) eliminazione del Piano di Zona n. 73, Borgata Andrè, con stralcio, quindi, dal vincolo di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 dell'intero comprensorio;

b) stralcio analogo di arce per un totale di circa 68 ha, dal Piano di Zona n. 22 e loro inclusione nel comprensorio del P.P. 8/F;

X c) ampliamento del comprensorio del Piano di Zona n. 22, per un totale di circa 162 ha., reperendo aree nel settore nord-ovest del comprensorio stesso;

CHE, così come riportato nella lettera del Comune di Roma del 29 novembre 1974, « il piano di zona 1973 risultava anomalo già nella sua stesura originaria, in quanto, data la compromissione di quasi tutto il comprensorio, era stato previsto come un piano che escludeva dai vincoli della 167 (ossia dall'esproprio) praticamente tutte le aree fondiarie limitando i vincoli di 167 alle strade, alle aree a servizi e a due isolati ineditati all'epoca della elaborazione del piano di zona originario, ma che attualmente risultano in parte compromessi;

CHE, più in particolare, sempre come riportato dal Comune di Roma nella stessa nota del 29 novembre 1974 « per quanto riguarda gli isolati fondiari, al fine di garantire un intervento unitario, in quanto situati in fregio all'asse del quartiere, è stato previsto il vincolo del planivolumetrico facoltativo con indice residenziale di 1,5 mc./mq., con riduzione sostanziale rispetto alle previsioni del piano di zona »;

CHE, inoltre, « per i 1.320 abitanti che il piano di zona originario prevedeva in aree sottoposte a vincoli di 167, ma che attualmente risultano parzialmente compromesse », lo stesso Comune ha precisato « che nella redazione del nuovo piano di zona 22 (Tor Bella Monaca) già adottato dalla Amministrazione, si è provveduto ad aumentare il numero di abitanti di una quota corrispondente a quella eliminata dal piano di zona 73 annullato, in modo da non turbare l'equilibrio ed il peso insediativo della 167 di tutto il settore »;

CHE, sempre secondo quanto affermato dal Comune di Roma, « le modifiche apportate all'interno del settore urbanizzato dei confini del P.P. 8/F e del nuovo piano di zona 22 hanno avuto lo scopo di eliminare alcune aree densamente compromesse e per adeguare le previsioni più strettamente alla viabilità primaria di Settore e alla viabilità ad essa collegata »;

CONSIDERATO che in sede attuativa, e cioè in fase di piano particolareggiato definitivo, si ritiene che il Comune di Roma potrà ridurre le anomalie della progettazione originaria del Piano di Zona n. 73 e contenere con corrette scelte urbanistiche il grado di compromissione della zona interessata;

CHE sempre in sede attuativa si ritiene dovranno essere attentamente identificati gli isolati residenziali e i relativi indici fondiari, al fine di precisare la distribuzione territoriale dell'indice max 1,5 mc./mq. proposto;

CHE in sede di esame del nuovo Piano di Zona n. 22 di Tor Bella Monaca si ritiene potranno essere attentamente esaminate le scelte di ubicazione e quantificazione relative alle nuove aree al fine di una definitiva valutazione del piano di zona stesso non ancora pervenuto a questa Regione;

CHE le modifiche apportate si ritengono sostanzialmente accettabili per il grado di compromissione della zona, e al fine di una più razionale distribuzione viaria e di una diminuzione del peso insediativo dell'intera area;

CHE una variante al Piano Regolatore Generale dell'intero territorio interessato « settore Casilino » si ritiene ammissibile;

CHE, in particolare, così come sostanzialmente rappresentato dal Comune, si ritiene accettabile operare una variante del Piano Regolatore Generale più consona alle esigenze locali, alla luce della situazione di fatto, e alla possibilità e necessità di uno sviluppo delle aree destinate alla edilizia economica e popolare in modo organico e coordinato allo sviluppo di tutto il « Settore Casilino »;

VISTO il parere della Sezione Urbanistica Regionale n. 3468 del 23 giugno 1975;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

DELIBERA

all'unanimità, con le precisazioni e le prescrizioni di cui alle premesse, il Comune di Roma è autorizzato, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, allo studio della variante al vigente P.R.G. per quanto riguarda le zone incluse nel settore — esterno al Gran Raccordo Anulare — compreso tra il G.R.A. medesimo, la Via Casilina sino alla Borgata Borghesiana e la Via Prenestina sino alla località « Ponte di Nona ».

La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(o m i s s i s)

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. SAVERIO GUCCIONE

IL PRESIDENTE

F.to: MAURIZIO FERRARA

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

COMMISSIONE DI CONTROLLO
sull'Amministrazione Regionale del Lazio
Verbale N. 248/21 Seduta del 23-6-76
Si consente l'ulteriore corso.

IL PRESIDENTE

F.to Ancora


PER COPIA CONFORME

Roma, il 30-6-76 Il Funzionario Addetto

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

Urbanistica - Assetto del Territorio



Roma, 26 LUG. 1976

Al Comune di
ROMA
Ufficio Piano Regolatore Ge
.: Alla Presidenza della Giunta
Regionale
Via della Pisana, 1301
ROMA

Prot. N. 3727 Fasc.
Disposta al Foglio N.
Allegati

Oggetto: Comune di Roma- Autorizzazione
una variante al vigente
zone incluse nel settore
compreso tra il G.R.A.
Borgata Borghesiana e la
"Ponte di Nona".

preventiva alla adozione di
regolatore Generale concernente
o al Gran Raccordo Anulare,
, la Via Casalina sino alla
epestina sino alla località

Per gli ulteriori
mune, si trasmette copia
Lazio n.1802 del 18.5.76
lo nella seduta del 23.
to specificato in oggetto

ti di competenza di codesto
delibera di Giunta Regionale
tata dalla Commissione di Co.
verbale n.248/21, riguardante

L'ASSESSORE
(Leda Colombini)

[Handwritten signature]

Ang/50

[Faint handwritten notes]